

**COMUNE DI SIENA**  
**(Provincia di Siena )**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 64 del 28/04/2021**  
**Modificato con delibera di C.C. n. 84 del 28/05/2021**  
**Modificato con delibera di C.C. n. 68 del 26/05/2022**

## SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3- Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari.....	6
Articolo 5 – Autorizzazioni per pubblicità permanente.....	6
Articolo 6 – Autorizzazioni per pubblicità temporanea.....	6
Articolo 7 - Anticipata rimozione, decadenza e revoca della autorizzazione, rinuncia.....	7
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	8
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	8
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	8
Articolo 11 – Presupposto del canone.....	9
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	9
Articolo 13- Modalità di applicazione del canone.....	9
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio.....	10
Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone.....	10
Articolo 16 – Dichiarazione.....	11
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	12
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	12
Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	12
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 22 – Riduzioni.....	14
Articolo 23- Esenzioni.....	14
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	15
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	15
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.....	16
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Articolo 30 - Riduzione del canone.....	18
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	18
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	19
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 35 - Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	19
Articolo 37 - Occupazioni abusive.....	20
Articolo 38 - Domanda di occupazione.....	20
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	21

Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	21
Articolo 41 - Durata dell'occupazione.....	22
Articolo 42- Titolarità della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone.....	25
Articolo 50 - Passi carrabili.....	26
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	27
Articolo 52 - Soggetto passivo.....	28
Articolo 53 - Agevolazioni.....	28
Articolo 54 - Esenzioni.....	28
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	30
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva.....	30
Articolo 58 - Rimborsi.....	30
Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	30
Articolo 60 - Attività di recupero.....	31
Articolo 61 – Altre occupazioni.....	31
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	32
Articolo 62 - Disposizioni generali.....	32
Articolo 63 - Funzionario Responsabile.....	32
Articolo 64 - Domanda di occupazione.....	32
Articolo 65 - Criteri per la determinazione del canone.....	32
Articolo 66 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 67- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	32
Articolo 68- Occupazioni abusive.....	33
Articolo 69 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 70 - Versamento del canone.....	33
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 72 - Rimborsi.....	33
Articolo 73 - Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni.....	34
Articolo 74- Attività di recupero.....	34
Articolo 75- Disposizioni Transitorie.....	34

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1– Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari (PGIP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 17/03/2009 come integrata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 215 del 21/12/2019.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri, ferme restando diverse disposizioni di legge nazionale o regionale:
  - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
  - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
  - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 16 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
6. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione ai fini del calcolo della tariffa è stabilita in giorni 30.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
4. Per la messa in opera dei mezzi pubblicitari devono essere seguite le disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada, nel capo I del D.P.R. 495/93 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) come successivamente modificati ed integrati nonché quelle contenute nel vigente Piano degli Impianti Pubblicitari che indica altresì quali sono le forme di pubblicità ammesse nelle singole zone del territorio comunale.
5. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
6. Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio alla Parte II del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

### **Articolo 3- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In ragione della possibilità che il Canone Unico, seppur nella sua unicità, possa essere gestito relativamente al Canone afferente le esposizioni pubblicitarie, al Canone afferente le occupazioni di suolo pubblico e al Canone afferente le aree mercatali da uffici o servizi diversi, i funzionari responsabili potranno essere diversi in relazione alle competenze di ciascun servizio con riferimento alla tipologia di entrata affidata.

#### ***Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

#### ***Articolo 5 – Autorizzazioni per pubblicità permanente***

L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione amministrativa da parte dell'Ente proprietario della strada e nel rispetto delle norme vigenti in materia, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

#### ***Articolo 6 – Autorizzazioni per pubblicità temporanea***

1. La pubblicità realizzata con i seguenti mezzi pubblicitari:

- a) striscioni;
- b) locandine;
- c) stendardi;
- d) cartelli;
- e) bandiere;
- f) segni orizzontali reclamistici;
- g) impianti di pubblicità e propaganda;

è effettuabile per periodi pari o inferiori a tre mesi nell'arco di un anno solare. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in carta legale al competente ufficio Comunale. La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità e deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della tipologia e del soggetto della pubblicità, l'indicazione degli spazi che si desidera occupare con i singoli mezzi pubblicitari. Per l'installazione degli stendardi dovrà essere fornito anche:

- a) l'elenco delle vie, scelte tra quelle individuate per l'ancoraggio agli appositi pali nell'elenco definito con atto della Direzione Polizia Municipale;
- b) un elenco aggiuntivo, in ordine decrescente riguardo alla preferenza, di almeno 6 vie alternative, dove possa essere apposto il materiale pubblicitario in caso di completa occupazione degli spazi indicati per primi.

**2.** Per il posizionamento degli stendardi, nei casi in cui il numero delle richieste sia molto elevato, l'amministrazione al fine di garantire la presenza sul territorio al maggior numero di soggetti possibili, si riserva di autorizzare l'apposizione di n. due stendardi per palo, nelle vie a doppio senso di circolazione. L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo l'ordine cronologico di

arrivo delle singole richieste come risulta da protocollo generale o da fax inviato direttamente all'ufficio competente. Ogni domanda può contenere più periodi di esposizione; gli stessi devono essere intervallati da almeno 15 giorni e non possono essere comunque accolte prenotazioni per periodi oltre i quattro mesi dalla data della richiesta.

3. L'autorizzazione ha validità esclusivamente per gli spazi ed i periodi in essa indicati. Il Direttore o il Responsabile del Servizio dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla domanda, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari.

4. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o nel caso che l'ufficio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e comincerà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

5. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine assegnato, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'effettuazione, senza obbligo per il comune di comunicazione di archiviazione del procedimento.

6. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio all'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

#### ***Articolo 7 - Anticipata rimozione, decadenza e revoca della autorizzazione, rinuncia***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

5. Sono cause di decadenza:

- a) le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
- c) il mancato pagamento del canone.

6. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.

7. L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale

8. Nel caso di revoca, l'Amministrazione - o il concessionario nel caso di gestione in concessione - restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

9. Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 5 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

### ***Articolo 8 - Divieti e limitazioni***

1. I divieti e le limitazioni alla pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli e i divieti per la distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini e simili sulle auto in sosta sono individuati nel PGIP e nel regolamento di polizia locale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale.

### ***Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 16 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.



2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 19, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### ***Articolo 11 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### ***Articolo 12 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 13- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### ***Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

#### ***Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe:
  - a) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - b) classificazione delle strade;
  - c) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "*categoria speciale*" e maggiorate del 150%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria normale*".

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo quanto disciplinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 16 – Dichiarazione**

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o all'affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi pubblicitari. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone entro i termini previsti, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

#### ***Articolo 17 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato nelle modalità disposte dal Dirigente Competente secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento Generale delle Entrate
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 18 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate.

### ***Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come previsti dal Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
3. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### ***Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a quarantotto ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza, la sede o il deposito. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### **Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili, palloni frenati, apparecchi amplificatori e simili, o altro materiale pubblicitario previsto e consentito dalle disposizioni di legge e del PGIP si applica il canone nella misura prevista nell'allegato n.2 del presente regolamento.

### **Articolo 22 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità a carattere temporaneo di cui all'art. 16 comma 1 del presente regolamento ad esclusione delle pubbliche affissioni (normate al CAPO III del vigente regolamento) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio, la partecipazione e/o la co-organizzazione attiva del Comune di Siena o degli enti pubblici territoriali di cui il Comune di Siena fa parte, quando la diffusione del messaggio pubblicitario non sia effettuata per fini economici;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Relativamente alle fattispecie sub a) e b), la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati. Con il superamento di questo limite dimensionale, il beneficio decade e si applica la tariffa intera.

### **Articolo 23- Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### **Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 17/3/ 2009 come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 215 del 21/12/2018.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è prevista nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP).
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è prevista nel

### ***Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Siena costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### ***Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da pubbliche calamità, eventi epidemiologici o dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.



6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ***Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
  - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
  - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
5. Qualora venga richiesta, da parte dello stesso richiedente, la ripetizione di un'affissione del formato cm 70 x 100 h, deve intercorrere tra l'una e l'altra un intervallo di giorni 10, per garantire il più possibile una rotazione degli spazi pubblici tra i soggetti richiedenti il servizio.

6. Eccezionalmente ed in presenza di spazi disponibili, in deroga al precedente disposto, l'affissione sarà possibile a condizione che sia corrisposta, oltre al diritto, una maggiorazione del 100 % sulla tariffa base, a titolo di spazi prefissati.

#### **Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

#### **Articolo 30 - Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio, la partecipazione o la co-organizzazione attiva del Comune di Siena o degli enti pubblici territoriali di cui il Comune di Siena fa parte, quando la diffusione del messaggio pubblicitario non sia effettuata per fini economici;
  - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati. Con il superamento di questo limite dimensionale, il beneficio decade e si applica la tariffa intera.

#### **Articolo 31 - Esenzione dal canone**

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Siena con assunzione di apposita delibera di Giunta e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 32 - Pagamento del canone**

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio, con le modalità disposte dal Dirigente competente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento Generale delle Entrate.

### **Articolo 33 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 34 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. I tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.

### **Articolo 35 - Funzionario Responsabile**

- .1 Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i **poteri** per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
- .2 In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- .3 In ragione della possibilità che il Canone Unico, seppur nella sua unicità, possa essere gestito relativamente al Canone afferente le esposizioni pubblicitarie, al Canone afferente le occupazioni

di suolo pubblico e al Canone afferente le aree mercatali da uffici o servizi diversi, i funzionari responsabili potranno essere diversi in relazione alle competenze di ciascun servizio con riferimento alla tipologia di entrata affidata.

### ***Articolo 36 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### ***Articolo 37 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applicano le maggiorazioni previste al successivo art. 59.
5. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al

comma 2. Alle occupazioni abusive non si applicano le agevolazioni ed esenzioni spettanti alle occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 38 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, secondo le diverse tipologie di occupazione e di strada.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### ***Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

Sono di competenza dell'Ufficio preposto come da disposizione organizzativa dell'Ente il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione.

### ***Articolo 40 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese; Per le occupazioni temporanee il concessionario è tenuto alla rimozione di tutte le attrezzature al termine dell'attività a meno che non sia diversamente disposto nell'atto di concessione;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.
- f) non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- g) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato ed effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto disposto nel relativo regolamento

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

### ***Articolo 41 - Durata dell'occupazione***

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

### ***Articolo 42- Titolarietà della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita richiesta con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale si applica per ogni altro mutamento, sia per atto inter vivos sia mortis causa, in ordine alla titolarità del bene immobile/attività a cui si riferisce l'autorizzazione/concessione.

3. Il rilascio del nuovo atto di concessione a seguito di subentro è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

#### ***Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario.
4. I concessionari che non abbiano più interesse alle occupazioni dovranno:
  - a) per le temporanee comunicarlo al Comune entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa;
  - b) per le permanenti presentare apposita istanza di revoca entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.
5. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone, mentre sarà rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato.

#### ***Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza nei limiti massimi previsti dal presente regolamento. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

#### ***Articolo 47 - Classificazione delle strade***

- .1 Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie.
- .2 Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria; la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria ;la tariffa per le strade di 4<sup>a</sup> categoria è



ridotta in misura rispetto alla prima categoria .Tali riduzioni sono determinate secondo quanto stabilito nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

.3 Viene, altresì, prevista un'area di particolare pregio per le strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria così come specificamente indicate nell'elenco di cui al comma 5. A tutte le occupazioni temporanee e permanenti realizzate in tale area si applica una maggiorazione con l'esclusione delle occupazioni riguardanti le fiere e gli accessi carrabili a filo del manto stradale.

.4 Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

.5 L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

#### ***Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le occupazioni realizzate con i palchi durante il Palio si considerano convenzionalmente effettuate a partire dal settimo giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione, indipendentemente dall'inizio effettivo dell'occupazione del suolo pubblico stabilito di volta in volta con ordinanza del Sindaco. Le stesse sono soggette a dichiarazione di agibilità (ex art. 80 TULPS) e concessione temporanea nel rispetto delle ordinanze del Sindaco in materia. Ai fini della determinazione del canone si considerano le categorie dei singoli palchi come definite e comunicate dalle associazioni dei palcaioli.

#### ***Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, convenzionali, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è calcolato a metri lineari e ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una

capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione. E' prevista la riduzione della superficie imponibile nella misura del 50% per i ponteggi in aderenza fino a 60cm e del 100% per le passerelle sia di cantiere che di collegamento.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della L. 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del

decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### ***Articolo 50 - Passi carrabili***

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti che consentono il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato idonea allo stazionamento dei veicoli. È inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato idonea allo stazionamento dei veicoli.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Alla stessa, ai fini del calcolo del canone, si applica l'art. 49 comma Per le manovre di ingresso e di uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi occorre richiedere la realizzazione di segnaletica orizzontale idonea ad evidenziare l'area di manovra (max 10 mq). Quest'area sarà assoggettata per intero (larghezza per profondità reali) al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili per lo stazionamento o la circolazione dei veicoli. In tutti gli altri casi, ogni accesso carrabile deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
4. Unitamente al provvedimento autorizzativo sia per i passi che per gli accessi carrabili dovrà essere ritirato il cartello segnaletico previo pagamento del relativo costo stabilito in apposito atto.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può rinunciare alla concessione formulando specifica istanza in bollo al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### ***Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione***

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### ***Articolo 52 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Per i passi carrabili è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'area idonea allo stazionamento dei veicoli.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 53 - Agevolazioni***

Le tariffe del canone risultano ridotte:

- a) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, così come stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe di cui all'art. 46, che prevede specifici coefficienti per tali categorie.

#### ***Articolo 54 - Esenzioni***

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- e) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap a condizione che siano intestatari di contrassegno disabili europeo (CUDE) e della relativa concessione/autorizzazione o residenti nello stesso nucleo familiare del titolare della concessione/autorizzazione;
- f) vasche biologiche;
- g) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- h) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- i) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- k) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- l) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- m) le occupazioni occasionali di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- n) le occupazioni occasionali di spazi ed aree pubbliche da parte degli Enti del Terzo Settore che distribuiscono materiali informativo o effettuano raccolta fondi, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq e l'occupazione non si protragga oltre un giorno in un mese.
- o) le occupazioni realizzate da esercenti mestieri girovaghi (madonnari e suonatori ambulanti).
- p) le occupazioni realizzate dalle storiche contrade connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale.
- q) il commercio ambulante itinerante.
- r) le occupazioni dello spettacolo viaggiante con veicoli destinati a ricoveri di persone per il solo periodo autorizzato con la licenza per l'esercizio dell'attività. Tale periodo può essere

anticipato e posticipato per max 7 giorni per consentire il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni.

- s) Le occupazioni realizzate in occasione di eventi ed iniziative approvati con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale sia espressamente previsto l'uso gratuito del suolo pubblico.

#### ***Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità disposte dal Dirigente competente secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione. Il rilascio della concessione avverrà una volta accertato il pagamento del canone o di parte di esso in caso di pagamento rateale. Gli importi dovuti a titolo di canone, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 3,00 non sono dovuti.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, e comunque non oltre la scadenza della concessione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 58 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate.

### **Articolo 59 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 57 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, si applicano ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20 del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

### **Articolo 60 - Attività di recupero**

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

### **Articolo 61 – Altre occupazioni**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
2. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Servizio competente.
3. Per operatori dell'ingegno si intendono i soggetti (es. pittori, ritrattisti...) che esercitano attività artistiche e creative in strada finalizzate alla produzione e vendita delle loro opere a privati. L'occupazione deve essere realizzata con l'utilizzo esclusivo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività per un max di due mq secondo quanto stabilito nel relativo disciplinare;
4. Per i mercatini degli hobbisti così come definiti dall'art. 40 bis dalla l.r. 62/2018 Codice del Commercio la concessione è rilasciata a corpo all'organizzatore secondo quanto stabilito nel relativo disciplinare.
5. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 62 - Disposizioni generali**

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo -63 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In ragione della possibilità che il Canone Unico, seppur nella sua unicità, possa essere gestito relativamente al Canone afferente le esposizioni pubblicitarie, al Canone afferente le occupazioni



di suolo pubblico e al Canone afferente le aree mercatali da uffici o servizi diversi, i funzionari responsabili potranno essere diversi in relazione alle competenze di ciascun servizio con riferimento alla tipologia di entrata affidata.

#### ***Articolo -64 - Domanda di occupazione***

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dagli specifici Regolamenti Comunali

#### ***Articolo -65 - Criteri per la determinazione del canone***

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa e al coefficiente moltiplicatore di cui alla Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura indicata nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

#### ***Articolo 66 - Classificazione delle strade***

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie come indicato al precedente articolo 47 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

#### ***Articolo 67- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe;
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### ***Articolo 68- Occupazioni abusive***

Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 37 del presente Regolamento.

#### ***Articolo 69 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 70 - Versamento del canone***

1. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.

2. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il canone dovuto dal titolare della concessione con posteggio fisso o dall'occupante di fatto, deve essere corrisposto in un'unica soluzione con scadenza 31 marzo di ogni anno, qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 65, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
4. Il versamento del canone va effettuato nelle modalità disposte dal Dirigente competente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del Regolamento Generale delle Entrate. Il mancato versamento nei termini comporta la decadenza dalla concessione.

#### ***Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva***

L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate comunali.

#### ***Articolo -72 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate.

#### ***Articolo -73 - Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 24 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

#### ***Articolo -74- Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33

#### ***Articolo -75- Disposizioni Transitorie***

1. Per quanto concerne le occupazioni temporanee effettuate sino alla data del 30 giugno 2021 per interventi edilizi e per lo spettacolo viaggiante non si fa luogo all'applicazione del presente canone per l'anno 2021 in ossequio alle previsioni della Delibera di Giunta Comunale n. 444 del 30/12/2020. Le autorizzazioni/concessioni già rilasciate con la previgente disciplina COSAP e ancora in corso di validità non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento e per le medesime se di tipologia temporanea non si procede a conguaglio.
2. Per le autorizzazioni/concessioni permanenti il competente Servizio comunale provvederà all'esame della compatibilità tra le previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro il 30 settembre 2022 il Responsabile del procedimento potrà:
  - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando al titolare della concessione l'eventuale nuovo canone dovuto;
  - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione al titolare della concessione per poi integrare il titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando l'eventuale nuovo canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia alla concessione o autorizzazione.

#### **Allegato 1**

- elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –
- elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –